

Provincia di Imperia

SCHEMA

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DEI DIVERSAMENTE ABILI**

Approvato con deliberazione di C.P. n 50 del 18.09.2012

ART. 1

Istituzione e Sede

1. Presso la Provincia di Imperia è costituita e ha sede la Consulta delle persone diversamente abili (di seguito solo Consulta).
2. La sua Sede, salvo diverse esigenze, è stabilita presso la Provincia di Imperia.

ART. 2

Componenti

1. Fanno parte della Consulta delle persone diversamente abili rappresentanze delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale che agiscono nello specifico settore, nonché delle famiglie dei portatori di handicap, delle organizzazioni di promozione sociale impegnate nell'integrazione sociale e/o nel riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
2. Le Associazioni che intendono aderire alla Consulta presentano apposita istanza indirizzata al Presidente della Consulta corredata da documentazione atta a dimostrare le proprie finalità e l'effettiva operatività sul territorio di riferimento della Consulta.
3. L'elenco delle Associazioni aderenti è aggiornato annualmente.
4. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni
5. Previa valutazione della Consulta possono essere invitate a presenziare, anche su richiesta degli stessi interessati, le persone singole notoriamente impegnate in Enti, Istituti, Ordini professionali, Organizzazioni sindacali che si interessano ai problemi e agli interventi del settore della disabilità nonché persone che per esperienza e competenza professionale possono apportare un fattivo contributo alla soluzione dei problemi in esame.
6. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite.

ART. 3

Finalità e Compiti

1. La Consulta delle persone diversamente abili costituisce strumento di consultazione e di promozione per il pieno esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'assistenza, all'inserimento nella vita sociale e lavorativa della persona con handicap.
2. Spetta alla Consulta:
 - a) formulare pareri consultivi e propositivi in merito alla redazione da parte della Provincia e di altri Enti Locali di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona con handicap;
 - b) favorire la conoscenza e la divulgazione delle leggi, delle iniziative e delle esperienze compiute nel settore della disabilità a livello locale, nazionale e internazionale;
 - c) promuovere e verificare per ciò che concerne l'handicap, l'applicazione della normativa nazionale, regionale e locale nonché l'attuazione delle determinazioni adottate dai singoli Enti Locali;

- d) favorire e collaborare alla creazione di un livello di coordinamento delle consulte, a vario titolo istituite presso gli Enti Locali, e delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale che si occupano della disabilità.

ART. 4

Rapporti con l'Amministrazione Provinciale e con gli Enti Locali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra esposto la Consulta si fa promotrice presso i singoli Enti Locali per l'instaurazione di adeguate forme di collaborazione da formalizzarsi con appositi atti.
2. L'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali possono rivolgersi alla Consulta quando necessitano di un parere su tutte le questioni inerenti o comunque connesse all'handicap quali, ad esempio:
 - a) rapporti con servizi sociali e sanitari, formazione professionale, associazioni del volontariato e cooperative;
 - b) strumenti atti ad agevolare l'integrazione lavorativa;
 - c) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori.
3. Il parere della Consulta non è vincolante.

ART. 5

Organi della Consulta

1. Organi della Consulta sono:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Comitato Esecutivo;
 - c) Il Presidente.

ART. 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutte le Associazioni di cui all'art. 2, in ragione di uno per ogni organizzazione aderente.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta o suo delegato.
3. I suoi compiti sono:
 - a) definire le linee generali di indirizzo della Consulta e vigilare sulla loro attuazione;
 - b) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e 5 Membri del Comitato Esecutivo;

- c) deliberare sulle questioni che eventualmente il Comitato Esecutivo decida di sottoporre alla sua approvazione;
- d) eleggere, tra i propri componenti, due rappresentanti presso la Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno 4 volte l'anno e ogni volta che se ne presenti la necessità.
 5. L'Assemblea è convocata, di norma, dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviare ai membri con almeno 10 giorni d'anticipo sulla data delle riunioni, salvo particolari esigenze.
 6. L'Assemblea può essere convocata con le stesse modalità del comma precedente, anche su richiesta motivata di un quarto dei componenti.
 7. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente un terzo dei suoi Membri.
 8. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 Membri, oltre il Presidente e il Vicepresidente
2. Il Comitato Esecutivo elegge il Segretario tra i suoi membri.
3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza della Consulta. Può inoltre decidere di demandare alcune questioni alla approvazione dell'Assemblea.
5. Il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo viene trasmesso alle associazioni che compongono la Consulta.

ART. 8 Durata in carica del Comitato Esecutivo Surrogazione membri.

1. I Membri del Comitato Esecutivo cessano dalla carica:
 - a) per dimissioni
 - b) per scadenza naturale al termine del mandato triennale
 - c) per qualunque altra causa si renda necessario procedere a nuove elezioni
2. Qualora si dovesse verificare la vacanza, per dimissioni o per qualunque altra causa, di uno o più posti all'interno del Comitato Esecutivo, questi vengono coperti da coloro che nella graduatoria seguono immediatamente l'ultimo eletto. In caso di mancanza di nominativi si procede ad elezioni suppletive.

ART. 9
Procedura di elezione dei Membri del Comitato Esecutivo

1. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo al proprio interno.
2. Per l'elezione del Comitato Esecutivo ogni Membro ha facoltà di indicare 2 nominativi.
3. Si considerano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età.
4. L'Amministrazione Provinciale provvede per la sede e l'eventuale materiale necessario.
5. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto da chi l'ha presieduta, da chi l'ha redatto e da almeno due dei rappresentanti delle Associazioni.

ART. 10
PRESIDENTE – UFFICIO DI PRESIDENZA – SEGRETERIA

1. Al Presidente spetta convocare e presiedere le riunioni degli Organi della Consulta. Il Presidente firma tutti gli atti e, assieme al Segretario, i verbali delle sedute. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Segretario cura la redazione degli atti della Consulta, la convocazione dei suoi organismi e la redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive assieme al Presidente, nonché l'aggiornamento dell'albo delle associazioni aderenti.
3. L'Amministrazione Provinciale fornisce, secondo le disponibilità, i locali per riunioni, il materiale e le strumentazioni necessarie per la redazione dei verbali e degli atti, sostiene le spese postali, di cancelleria, uso apparecchio telefonico e fax..

ART. 11
NORME FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 11/06/2002 è abrogato.
2. La Consulta e gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.